

**PARCO
ARCHEOLOGICO**

DI **PAE
STU
M**

CAPITOLATO SPECIALE

**Progettazione, organizzazione ed esecuzione degli eventi di rassegna musicale e di danza all'interno del
Parco Archeologico di Paestum anno 2017**

**Art. 1
oggetto dell'Appalto**

1. Costituisce oggetto del presente appalto, la progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione degli eventi di rassegna musicale e di danza per l'anno 2017 da svolgersi all'interno dell'area archeologica di Paestum e del Museo Archeologico. Costituisce altresì, oggetto dell'appalto il coordinamento artistico e tecnico operativo del complesso degli eventi ed attività che si intendono realizzare.
2. I servizi di cui trattasi sono ricompresi nella descrizione "Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura" dell'allegato IX al Decreto Legislativo 50/2016 – CPV 79952000-2 "Servizi di organizzazione di eventi", CPV 79952100-3 "Servizi di organizzazione di eventi culturali".

**Art. 2
finalità**

1. Il Parco Archeologico di Paestum, nell'espletamento delle sue azioni finalizzate ad un'offerta orientata alla promozione e valorizzazione dei suoi grandi attrattori, Patrimonio UNESCO, intende porre in essere una serie di eventi culturali.
2. Uno degli obiettivi che il Parco Archeologico di Paestum intende perseguire con il presente appalto, è la realizzazione di iniziative musicali e di danza diversificando l'offerta per tipologia e per categorie di utenti e di pubblico ai fini della promozione e valorizzazione del sistema culturale del Parco Archeologico di Paestum .
3. Il progetto proposto dovrà contenere n. 11(undici) eventi articolati secondo un programma dettagliato. i cui contenuti devono essere definiti sulla base:

**Art. 3
corrispettivo dell'Appalto**

L'importo a base d'asta è fissato in euro 90.000,00, detto importo è comprensivo degli oneri per la Direzione Artistica.



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811 023 |
pae@beniculturali.it | mbac-pae@mailcert.beniculturali.it | www.museopaestum.beniculturali.it
Facebook: Parco Archeologico Paestum | Twitter @paestumparco

Art. 4
durata dell'incarico

1. Lo svolgimento del servizio decorrerà dalla data di aggiudicazione sino al 31/10/2017.

Art. 5
periodo e luogo di programmazione degli eventi

Gli eventi, per un numero di 11 (undici) dovranno essere equamente effettuati nel periodo giugno/ ottobre 2017. _da meglio specificare con la Direzione del Parco Archeologico di Paestum._
Gli eventi si svolgeranno all'interno dell'area archeologica e negli spazi del Museo archeologico o in altri luoghi indicati dalla Direzione del PAE_____.

Art. 6
tipologia degli eventi richiesti

1. Gli eventi oggetto del presente capitolato potranno spaziare nelle arti musicali e nelle arti riferite alla danza.

Art. 7
caratteristiche e oneri generali del Servizio

1. L'aggiudicatario è tenuto a:
 - a) gestire tutti gli aspetti di direzione artistica, organizzativa e tecnici;
 - b) presentare apposita relazione finale.
2. Tutti gli oneri derivanti dall'espletamento dalle attività di cui al comma precedente sono posti a carico dell'aggiudicatario, ivi compresi gli oneri inerenti l'imposta sui diritti di autore.

Art. 8
programma delle manifestazioni

Al programma, che specifica le modalità di esecuzione degli undici eventi da consegnare alla Direzione del PAE entro e non oltre sette giorni dall'aggiudicazione provvisoria, dovrà essere allegata apposita e idonea documentazione a dimostrazione della fattibilità del medesimo, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo pre- contratti con gli artisti indicati nel progetto, e/o atti di impegno tra le parti, e tanto a **pena di revoca dell'aggiudicazione**

Il Parco Archeologico di Paestum si riserva la facoltà di richiedere modifiche, rettifiche, spostamento di date, con istanza motivata e fornendo all'aggiudicatario tutti gli elementi utili per procedere alle modifiche, a condizione che le medesime non varino l'importo di aggiudicazione.

Art. 9
campagna promozionale

La campagna promozionale verrà svolta congiuntamente dall'aggiudicatario e dal Parco Archeologico di Paestum secondo le modalità operative indicate dal PAE.

Art. 10
pratiche SIAE

Spetta all'aggiudicatario la gestione della pratiche SIAE connesse agli eventi programmati nel rispetto della tempistica e delle vigenti normative in materia.

Art. 11
gestione tecnica

L'aggiudicatario è tenuto a fornire, coordinare e gestire tutti gli aspetti artistici e tecnici connessi e necessari per lo svolgimento degli eventi.

L'aggiudicatario non potrà impartire direttamente direttive ed esigere prestazioni da soggetti che abbiano rapporti contrattuali con il Parco Archeologico di Paestum .



Parimenti l'aggiudicatario non potrà impartire direttive ed esigere prestazioni dai dipendenti del Parco Archeologico di Paestum .

Eventuali servizi aggiuntivi espressamente richiesti dal Parco Archeologico di Paestum , sono preventivamente concordati tra le parti.

Art.12 relazione finale

L'aggiudicatario è tenuto a redigere e consegnare apposita relazione finale, illustrante l'andamento degli eventi, l'afflusso dell'utenza, costi a rendicontazione della manifestazione, le problematiche emerse, e quant'altro ritenuto utile e necessario per la programmazione futura di eventi analoghi.

Art. 13 locali e strutture messi a disposizione dal Parco Archeologico di Paestum

Il Parco Archeologico di Paestum per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente capitolato, individuerà appositi spazi nell'Area Archeologica e nel Museo Archeologico Nazionale di Paestum .

Art. 14 materiale messo a disposizione dal Parco Archeologico di Paestum

Il Parco Archeologico di Paestum metterà a disposizione, per lo svolgimento degli eventi di cui al presente bando il seguente materiale:

- 1) N 1 palco e sedie
- 2) Service audio e luci
- 3) Materiale vario .
- 4) Attrezzature musicali

Con la firma del verbale di consegna, l'aggiudicatario prende in carico le aree individuate ai sensi dell'art. 13 nello stato in cui si presentano al momento della consegna.

L'aggiudicatario è tenuto a utilizzare locali, attrezzature, arredi, beni mobili e impianti con la diligenza del "padre di famiglia", a mantenerli in perfetta efficienza per tutta la durata dell'appalto e a restituirli alla fine del contratto nelle condizioni e quantità ricevute, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Tutte le attrezzature, gli arredi, i beni mobili e gli impianti che si rendano eventualmente necessari per la perdita e/o rottura di quelli attualmente in dotazione o messi a disposizione dall'Ente, sono ripristinati dall'aggiudicatario, nella misura necessaria a garantire l'erogazione del servizio. Il nuovo materiale fornito, alla scadenza del contratto, rimane di proprietà del Parco Archeologico di Paestum , senza alcun indennizzo all'aggiudicatario stesso. Eventuali danni prodotti alle attrezzature e agli impianti devono essere riparati o sostituiti dall'aggiudicatario.

È a carico del Parco Archeologico di Paestum la fornitura di acqua e corrente elettrica . resta inteso che il medesimo non si fa carico della momentanea assenza degli stessi per cause non dipendenti dalla sua volontà. L'aggiudicatario deve porre in essere ogni azione affinché siano evitati ogni tipo di spreco o di utilizzo non pertinente dei servizi di cui al presente comma.

Nei casi in cui si ravvisassero incurie e imperizie da parte dell'aggiudicatario, i danni saranno stimati e addebitati allo stesso.

Alla scadenza del contratto, l'aggiudicatario dovrà riconsegnare tutto quanto avuto in uso, in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione, comprensivi di tutti gli interventi strutturali e tecnologici apportati dall'aggiudicatario durante l'esecuzione dell'appalto.

Qualora si ravvisassero danni a strutture, impianti, attrezzature, arredi, beni mobili, dovuti a imperizia, incuria o mancata manutenzione, o si riscontrasse la mancanza di quanto consegnato, questi saranno stimati e addebitati all'aggiudicatario.



Art. 15 pagamenti

il pagamento dell'importo aggiudicato verrà corrisposto a conclusione di ogni singolo evento nella misura di € 5000,00 previa attestazione da parte del RUP che ne certifica la regolare esecuzione del servizio, e comunque in misura non superiore al 70% dell'importo contrattuale.

La liquidazione degli acconti è disposta su istanza dell'aggiudicatario, corredata da apposita relazione sull'attività svolta,

Il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla data di acquisizione della fattura in formato elettronico e della documentazione giustificativa di cui al precedente comma.

Il restante 30% dell'importo contrattuale sarà liquidata dietro presentazione di fattura a saldo previa attestazione del RUP che ne certifica la regolare esecuzione del servizio entro 30 giorni dall'espletamento dell'ultimo evento.

Art. 16 obblighi, oneri e spese a carico dell'aggiudicatario

Nella formulazione dell'offerta, ogni concorrente deve tener debito conto degli oneri posti a carico dell'aggiudicatario, e di tutti quelli occorrenti per la corretta esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto nel rispetto delle norme di legge, previsti dalla vigente normativa e nel presente capitolato d'oneri, disciplinante il servizio.

I servizi devono essere effettuati con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, consenta all'aggiudicatario di rispettare le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni che si è assunto all'atto della stipula del contratto.

L'aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori in base a disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. È tenuto ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei servizi relativi al presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del contratto di cui al presente servizio, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località; è tenuto a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'aggiudicatario anche nel caso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In caso di inottemperanza accertata d'ufficio o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante può provvedere direttamente, impiegando le somme del canone d'appalto o della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni, né avere titolo a risarcimento di danni.

L'aggiudicatario deve provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità a garantire, in ossequio al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, la completa sicurezza durante l'esercizio dei servizi esonerando di conseguenza la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità.

L'aggiudicatario è responsabile della custodia sia dei locali, sia delle attrezzature, arredi, beni mobili e impianti. Nessuna responsabilità può essere addebitata al Parco Archeologico di Paestum nel caso di eventuali danni o furti. L'aggiudicatario è tenuto a garantire la conservazione delle attrezzature, impianti, arredi e beni mobili, sia con riferimento alla sicurezza, sia alla custodia; è a carico esclusivo dell'aggiudicatario ogni responsabilità in proposito, nessuna esclusa.

Il servizio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte e in conformità a quanto previsto dal presente capitolato, fatte salve le eventuali varianti o integrazioni ordinate dalla stazione appaltante.

Qualora durante i servizi siano danneggiati beni immobili o mobili di proprietà del Parco Archeologico di Paestum, o di altre amministrazioni pubbliche e/o di privati, l'aggiudicatario provvede, a propria cura e spese, alle necessarie riparazioni od opportune sostituzioni o al ripristino. Qualora non provveda entro i termini fissati dal Parco Archeologico di Paestum, è facoltà di quest'ultimo effettuare, direttamente o tramite terzi, le riparazioni o le sostituzioni necessarie, con ripetizione delle spese all'aggiudicatario,



eventualmente detraendoli dall'importo dei servizi da liquidare.

Tutte le macchine, le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio e i componenti di sicurezza devono essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dalle vigenti normative in materia.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'aggiudicatario deve:

- a) impiegare solo personale assunto e retribuito regolarmente e assolvere a tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento retributivo, contributivo e previdenziale. Gli addetti al servizio, che devono possedere i necessari requisiti professionali, devono essere sostituiti tempestivamente in caso di indisponibilità;
- b) provvedere alla tempestiva sostituzione di personale e di attrezzature, arredi, beni mobili e impianti, nel caso di indisponibilità di quelli normalmente impiegati (malattie, rotture, guasti, riparazioni prolungate ecc.);
- c) adottare, nell'esecuzione dei servizi affidatigli, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei cittadini / utenti, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
- d) comunicare tempestivamente in modo preciso le difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio.

Sono a esclusivo carico dell'aggiudicatario, le responsabilità civili e penali, nell'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione della mano d'opera in servizio.

Per quanto concerne la prevenzione incendi, l'aggiudicatario deve garantire quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare l'aggiudicatario deve attuare la sorveglianza sul luogo di lavoro (regolare accessibilità vie di fuga, rispetto dei carichi di incendio, rispetto del divieto di fumo, ecc.) e fornire il numero idoneo di Addetti Antincendio.

Per quanto concerne i presidi di pronto soccorso (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di pronto soccorso, mezzi di comunicazione, l'aggiudicatario deve garantire quanto previsto dalla normativa vigente e fornire il numero idoneo di Addetti Pronto Soccorso.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di segnalare immediatamente al Parco Archeologico di Paestum tutte le circostanze e i fatti rilevati nell'espletamento del servizio, che ne possano impedire il regolare svolgimento.

Art.17 responsabilità dell'aggiudicatario e assicurazione

I servizi disciplinati dal presente capitolato sono da considerarsi a ogni effetto servizi pubblici e non possono essere sospesi o abbandonati, fatti salvi i casi determinati da "causa di forza maggiore", da dimostrarsi al Parco Archeologico di Paestum .

L'aggiudicatario è l'unico responsabile, verso il Parco Archeologico di Paestum , del buon andamento di tutti i servizi da esso assunti e della disciplina dei suoi dipendenti, di qualsiasi danno causato a persone, animali o cose, conseguente all'esecuzione dei servizi affidati.

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità, civile e penale, contrattuale ed extracontrattuale comunque connessa, anche indirettamente, alla gestione del servizio sollevando il Parco Archeologico di Paestum da qualsivoglia responsabilità civile o penale e da ogni pretesa di terzi. Deve dunque rispondere direttamente dei danni provocati alle persone, nonché alle strutture messe a disposizione dal Parco Archeologico di Paestum , nell'esecuzione del servizio, anche in eccedenza alla copertura assicurativa; in particolare deve assicurarsi per i danni recati al Parco Archeologico di Paestum stesso.

L'aggiudicatario deve porre in essere ogni accorgimento e cautela nell'esecuzione del servizio, al fine di assicurare la tutela dell'incolumità dei cittadini / utenti.

L'aggiudicatario è altresì responsabile dei danni derivanti dall'interruzione del servizio per intemperatività e manchevolezza nell'effettuazione del servizio, rimanendo sollevato il Parco Archeologico di Paestum da qualsiasi responsabilità. In caso di sospensione parziale o abbandono, il Parco Archeologico di Paestum può sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione del servizio, con rivalsa delle spese sostenute, fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni e alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.

L'aggiudicatario assume altresì la piena responsabilità civile e penale, in ogni caso di infortunio delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché dei danni causati a beni pubblici e privati, della quale responsabilità rimane pienamente sollevato il Parco Archeologico di Paestum .

L'aggiudicatario ha altresì l'obbligo di rendere edotti i propri dipendenti dei rischi specifici esistenti, di



controllare affinché gli stessi applichino tutte le misure di sicurezza e usino accuratamente i dispositivi di protezione individuale, come previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro. La eventuale presenza in loco del personale del Parco Archeologico di Paestum non limita né riduce la piena e incondizionata responsabilità dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deve contrarre e trasmettere alla stazione appaltante, ai fini della stipula del contratto:

- polizza assicurativa RCT per i rischi inerenti la integrità degli immobili e delle strutture messe a disposizione dal Parco Archeologico di Paestum, nella quale sia esplicitamente indicata la stazione appaltante quale "soggetto terzo" a tutti gli effetti di legge, con un massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00=;
 - polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura di ogni danno che possa derivarsi a persone e a cose durante lo svolgimento degli eventi con un massimale di € 500.000,00
2. La durata delle polizze di cui al comma precedente, deve coprire l'intero periodo del servizio.
 3. Fatti salvi gli interventi in favore dell'aggiudicatario da parte di società assicuratrici, lo stesso risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Parco Archeologico di Paestum.

Art. 18 risoluzione del contratto

Nel caso di grave inadempimento o di inadempimenti che, sebbene non gravi, siano continuativi, previa diffida scritta e l'assegnazione di un termine per l'adempimento, il Parco Archeologico di Paestum può procedere alla risoluzione del contratto.

Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 20, "penalità", il Parco Archeologico di Paestum può dichiarare con semplice comunicazione scritta, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

1. ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento, infrazione a ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Parco Archeologico di Paestum;
 2. per reiterate negligenze o deficienze, regolarmente accertate e notificate;
 3. inosservanza da parte dell'aggiudicatario di uno o più impegni assunti verso il Parco Archeologico di Paestum;
 4. mancata produzione della documentazione di cui all'articolo 24 "documentazione da produrre prima dell'inizio del servizio";
 5. contegno reiteratamente scorretto verso gli utenti da parte dell'aggiudicatario o del proprio personale;
 6. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 7. per apertura di procedura concorsuale, scioglimento, cessazione, messa in liquidazione o fallimento dell'aggiudicatario;
 8. per scioglimento da parte dell'Autorità governativa (se cooperativa);
 9. cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, del contratto;
 10. per sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;
 11. per sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante dell'aggiudicatario per un reato contro la pubblica amministrazione, che precluda la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 12. per il rinvio a giudizio per favoreggiamento, nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, del legale rappresentante o di uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria;
 13. per sopravvenuta mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalle normative nazionali o regionali
 14. per l'esercizio dell'attività oggetto del contratto;
 15. per violazioni delle norme di sicurezza;
- nel caso in cui l'aggiudicatario utilizzi gli spazi concessi dal Parco Archeologico di Paestum per la realizzazione di attività non previste nel presente appalto;
16. in caso di comminazione di penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 17. ogni altra inadempienza anche se qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile.



Qualora si addivena alla risoluzione dell'appalto l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, è tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e al risarcimento delle maggiori spese sostenute dal Parco Archeologico di Paestum, per il rimanente periodo contrattuale.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'aggiudicatario dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, il Parco Archeologico di Paestum può rivalersi sulla cauzione, e addebitare all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altro soggetto, fino alla scadenza naturale della concessione.

Art. 19 deposito cauzionale provvisorio e definitivo

Il partecipante, in fase di presentazione della domanda, è tenuto a depositare una cauzione provvisoria pari al 2%(duepercento) dell'importo a base d'asta con le modalità di cui ai successive punti 3 e 4.

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicatario del servizio, ai fini della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una **cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto**, IVA esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'incremento è di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 103 comma 4 del D.Lgs. 50/2016), nonché prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- L'Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della garanzia fideiussoria, di:
- a. obbligarsi a versare alla stazione appaltante su semplice richiesta, senza eccezione o ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dalla stazione appaltante senza poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito;
 - b. considerare valida la fideiussione fino a 120 giorni dopo il completo esaurimento del rapporto contrattuale principale.

Per l'importo ridotto della garanzia fideiussoria, si applica quanto previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'aggiudicatario deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito stesso e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 20 penalità

Il Parco Archeologico di Paestum si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli e ispezioni.

In caso di constatata inefficienza nella gestione del servizio, riscontrata nell'ambito dell'attività di controllo o di lamentele degli utenti, il Parco Archeologico di Paestum contesta tempestivamente le mancanze all'aggiudicatario per via telefonica, confermando per iscritto entro i due giorni successivi. L'aggiudicatario è tenuto a eliminare, immediatamente e le cause delle lamentele o del disservizio.

In caso di ulteriore inottemperanza nella gestione del servizio o di inosservanza delle norme contenute nel presente capitolato, il Parco Archeologico di Paestum applica una penalità di € 500,00, con la sola formalità della contestazione scritta degli addebiti.

Sono altresì applicate le penalità di seguito riportate, con la sola formalità della contestazione scritta degli addebiti:

interruzione del servizio: € 1.000,00 per ogni evento non gestito

per comportamento del personale non conforme a quanto previsto dal capitolato: € 500,00

per ogni violazione alle norme del presente capitolato non contemplata nel presente articolo: € 500,00

Le penali si intendono riferite a ogni singola violazione accertata; perciò, giornalmente, possono essere riscontrate e applicate una pluralità di violazioni e penali.



L'applicazione di tre penali determina la rescissione, di diritto, del contratto.

Qualora l'aggiudicatario persista nell'inosservanza delle norme dettate dal presente capitolato, il Parco Archeologico di Paestum si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto o di parte di esso con il semplice preavviso da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R.

Sono ripetute all'aggiudicatario eventuali sanzioni elevate al Parco Archeologico di Paestum da parte di soggetti terzi, se riferite alla gestione del servizio oggetto del contratto.

Art. 21 verifica di conformità

Il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

E' fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Art. 22 - foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del contratto competente esclusivamente il Foro di Salerno .

Art. 23 adempimenti per la stipulazione del contratto

Diventa efficace l'aggiudicazione definitiva e, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto non ha luogo prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, fatta comunque salva la facoltà del Parco di aggiudicare l'appalto anche in caso di ricorso amministrativo nelle forme e condizioni di legge e/o di disporre l'esecuzione urgente del servizio. L'appalto verrà aggiudicato anche in caso di unica offerta.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia, degli eventuali regolamenti locali in materia, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi in quanto applicabili.

Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, di copia bollo e registrazione del contratto.

Entro 5 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario deve produrre alla stazione appaltante, ai fini della stipulazione del contratto, la seguente documentazione:

- a. polizze assicurative di cui all'articolo 17 comma 8 del presente capitolato;
 - b. deposito cauzionale di cui all'articolo 19 del presente capitolato;
 - c. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ex articolo 26 comma 1 lettera a) punto 2 del D.Lgs. 81/2008, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - d. il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, connessi al servizio oggetto di appalto, ovvero apposita autocertificazione in merito al corretto adempimento degli obblighi di legge;
 - e. dichiarazione dei dati ai fini dell'osservanza dell'obbligo della tracciabilità finanziaria.
2. Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia nel termine predetto o produca incompleta o inadeguata documentazione, il Parco Archeologico di Paestum assegna un ulteriore termine, non superiore a 3 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, senza giustificato motivo, il Parco Archeologico di Paestum incamera la garanzia prestata a corredo dell'offerta, per rifiuto del contratto e ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.
 3. In caso di mancata stipula del contratto per colpa dell'aggiudicatario, ivi compresa la mancata presentazione del soggetto sottoscrittore alla convocazione inoltrata dal Parco Archeologico di Paestum per la firma del contratto stesso, il Parco Archeologico di Paestum si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione



definitiva e interpellare il concorrente secondo classificato.

4. Onde assicurare l'attivazione del servizio in tempo utile, sarà disposta l'esecuzione in via d'urgenza a seguito del verbale di aggiudicazione provvisoria.

Art. 24
documentazione da produrre prima dell'inizio del servizio

1. L'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, deve comunicare al Parco Archeologico di Paestum il nominativo e i recapiti del Direttore Artistico, per conto dell'aggiudicatario.

Art. 25
conoscenza delle condizioni generali di appalto e condizioni di remunerazione dello stesso

1. L'assunzione dell'appalto per il servizio di cui al presente capitolato, implica da parte dell'aggiudicatario la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono al servizio.
2. Nella formulazione dell'offerta, l'aggiudicatario deve tenere conto di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per la fornitura del servizio a regola d'arte, così come descritto nel presente capitolato, compresi i costi derivanti dalla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono a suo totale carico; resta immutato l'obbligo per lo stesso di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, nonché eventualmente elaborare le norme comportamentali per la gestione dell'emergenza.

Art. 26
divieto di cessione del contratto e del credito

1. È vietata la cessione del contratto.
2. È fatto divieto di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del contratto, senza l'espressa autorizzazione del Parco Archeologico di Paestum, ai sensi e nei modi previsti dagli art.1260 e ss. del codice civile.

Art. 27
subappalto

1. Il subappalto, nei limiti di legge, è ammesso esclusivamente per le prestazioni artistiche.
2. Il Parco Archeologico di Paestum si riserva la facoltà di effettuare i controlli a campione, mediante richiesta della documentazione connessa alla stipula del contratto di subappalto, quale a titolo esemplificativo, mediante richiesta di copia del contratto, della documentazione attestante la regolarità contributiva, della documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, l'iscrizione ad Albi, Registri o analoghi.
3. La violazione della normativa in merito ai requisiti di ordine generale e speciale, alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari, esonera il Parco Archeologico di Paestum dal pagamento del corrispettivo spettante al subappaltatore, così come risultante nel contratto stipulato tra le parti. In assenza di contratto, l'importo non liquidabile, è stabilito in contraddittorio tra le parti.

Art. 28
ulteriori obblighi dell'aggiudicatario ai sensi della legge 136/2010

1. L'aggiudicatario assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, obbligandosi a comunicare al Parco Archeologico di Paestum gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato alla commessa, ovvero:
 - 1.1) il codice IBAN del conto dedicato alla commessa (n. 27 caratteri alfanumerici)
 - 1.2) il nominativo dei soggetti delegati a operarvi, completo di codice fiscale e del ruolo ricoperto all'interno della ditta



- 1.3) l'impegno ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni
- 1.4) l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
2. L'inottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 comma 4 della Legge 136/2010 e la sospensione dei pagamenti inerenti la commessa di cui trattasi.
3. Il vincolo contrattuale con l'aggiudicatario si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, articolo 3, L. 136/2010.

Art. 29

rischi di interferenza e documento di valutazione di rischi

- 1 Non rilevandosi rischi interferenti, non si procede alla redazione del DUVRI.
1. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta immutato l'obbligo per l'aggiudicatario e per ciascun sub affidatario, di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Art. 30

riservatezza delle informazioni e trattamento dati

1. Il trattamento dei dati è effettuato dal Parco Archeologico di Paestum in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.
2. Parimenti l'aggiudicatario è tenuto al trattamento dei dati, nel rispetto delle disposizioni sancite dalla vigente normativa in materia.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Parco Archeologico di Paestum comunica che i dati relativi ai partecipanti alla presente procedura sono acquisiti dalla medesima per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, e in particolare delle capacità amministrative e tecnico – economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione dei servizi nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
4. I dati forniti dall'aggiudicatario sono acquisiti dal Parco Archeologico di Paestum ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso.
5. Il trattamento dei dati è effettuato dal Parco Archeologico di Paestum in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.
6. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dal Parco Archeologico di Paestum ;
7. La conseguenza di un eventuale rifiuto di fornire i dati determina l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'eventuale aggiudicazione;
8. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale del Parco Archeologico di Paestum che partecipa al procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e della legge 241/1990; 3) altri soggetti della pubblica amministrazione, in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
9. I diritti spettanti all'interessato sono sanciti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia
10. Titolare del trattamento è il Parco Archeologico di Paestum .



Art. 31
RUP

IL Responsabile del procedimento è il Rag. Claudio Ragosta – Responsabile Ufficio Bilancio PAE

Art. 32
disposizioni finali

- 1 Il servizio deve essere prestato in conformità alle leggi nazionali e regionali vigenti.
- 2 Per quanto non previsto nel presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le vigenti disposizioni legislative in tema di appalti, in quanto applicabili alla tipologia di servizio di cui al presente capitolato.
- 3 L'aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale o che venissero eventualmente emanate nel corso del periodo di vigenza contrattuale, comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.

Parco Archeologico di Paestum , li **13 FEB. 2017**

IL DIRETTORE
Dott. Gabriel Zuchriegel


